



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 336

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 7/DDL del 17 giugno 2025)

**MODIFICA DELL'ART. 66 "CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA" DELLA
LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2007, N. 2 "LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 giugno 2025.

MODIFICA DELL'ART. 66 "CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA" DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2007, N. 2 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007"

Relazione:

La Legge regionale 16 maggio 2019, n. 19 "Legge per la cultura" all'art. 3, comma 1 prevede tra le finalità, alla lettera h) "l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale" e alla lettera p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica".

Inoltre, l'articolo 35, comma 1, lettera h) della stessa legge, relativo ad "Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo", stabilisce che la Giunta regionale "promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo".

In questo ambito si colloca il presente disegno di legge che, prendendo atto del processo di fusione in corso tra l'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e la Società del Quartetto di Vicenza, intende continuare ad assicurare - pur a fronte delle modifiche in itinere in ordine all'assetto giuridico di enti e istituzioni culturali presenti e operanti a Vicenza - il finanziamento del programma delle attività che negli anni è stato realizzato con continuità dall'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, fermo restando che per ogni altra e diversa progettualità il nuovo soggetto giuridico potrà concorrere a valere sulle altre iniziative attivate dalla Regione.

Prima di illustrare brevemente l'articolato del disegno di legge, sono opportuni alcuni cenni alla storia e all'attività dei due soggetti, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e Società del Quartetto di Vicenza, su cui le norme andranno ad incidere.

L'Orchestra del Teatro Olimpico (OTO) ETS, fondata nel 1990, ha realizzato centinaia di concerti, sia in Italia che all'estero, collaborando negli anni con artisti di prestigio internazionale come José Carreras, Joaquín Achúcarro, Richard Galliano, Peter Maag, Gábor Takács-Nagy, Alexander Janiczek, Maria Tipo, Giuliano Carmignola, Andrea Marcon.

Il rinnovamento intrapreso nel 2014 ha trasformato l'OTO in un'orchestra di formazione, una bottega musicale all'interno della quale 40 musicisti – selezionati fra centinaia di "under 28" diplomati nei Conservatori di tutta Italia – hanno l'opportunità di perfezionarsi sotto la guida di qualificati docenti-formatori. Il suo scopo, in quanto unica nel Veneto e tra le poche in Italia, è duplice: offrire ai giovani musicisti un percorso altamente formativo, auspicabilmente foriero di futuri incarichi professionali stabili presso importanti orchestre nazionali ed estere, e nel contempo realizzare stagioni concertistiche di qualità impreziosite dalla presenza di rinomati solisti e direttori ospiti, sotto la supervisione del direttore principale Alexander Lonquich e di 7 tutor provenienti da altre orchestre nazionali ed internazionali.

La Società del Quartetto di Vicenza ETS è un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 1910 da Antonio Fogazzaro e da oltre un secolo promuove al Teatro Olimpico, al Teatro Comunale di Vicenza e nel territorio stagioni

concertistiche, festival musicali nonché progetti per scuole, ospedale, case di riposo e carcere.

Oltre a questo, l'associazione organizza annualmente al Teatro Olimpico due importanti Festival musicali di richiamo internazionale: Omaggio a Palladio, con Sir András Schiff e la Cappella Andrea Barca, giunto nel 2024 alla 26^a edizione; Vicenza Opera Festival, giunto alla settima edizione, con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra (3 serate d'opera più un concerto sinfonico). Si tratta di due festival che richiamano a Vicenza migliaia di appassionati, provenienti da tutto il mondo. Il motivo di tanto successo è legato al connubio fra il fascino del palladiano Teatro Olimpico e la levatura artistica dei musicisti sul palcoscenico (oltre alla notorietà dei maestri Schiff e Fischer, basti ricordare che la Budapest Festival Orchestra è da anni considerata fra le 10 migliori orchestre del mondo).

Dal 2014 le due associazioni sono accomunate dalla sede, che la Società del "Quartetto" mette gratuitamente a disposizione della OTO, ma anche dai Consigli di amministrazione – tre Consiglieri e il Direttore generale fanno parte sia della OTO che del "Quartetto" – e dalle linee artistiche, in entrambi i casi di grande apertura verso i giovani: di fatto, dunque, gli organismi di decisione e realizzazione dei rispettivi programmi, la collocazione organizzativa, l'orientamento ideale della produzione musicale sono già da tempo gli stessi per i due soggetti.

Tra i benefici della proposta di fusione va poi considerata l'offerta concertistica coordinata che ne risulterebbe e, cosa niente affatto secondaria, la riduzione dell'attività amministrativa, svolta per un'unica entità. Va infine considerato che la proposta di fusione contribuirebbe a una migliore programmazione, riducendo - se non evitando - le sovrapposizioni di spettacoli e attività culturali.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli:

- l'articolo 1 modifica l'art. 66 "Contributo a favore dell'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza" della Legge finanziaria regionale n. 2 del 2007 (che prevedeva un contributo annuale a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza per favorire e sostenere il programma delle attività) con l'aggiunta alla fine della previsione che il contributo possa essere attribuito al soggetto giuridico che si costituirà a seguito della fusione tra l'Orchestra del Teatro Olimpico e la Società del Quartetto di Vicenza;*
- l'articolo 2 detta le disposizioni finanziarie.*

MODIFICA DELL'ART. 66 "CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA" DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2007, N. 2 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 66 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza" della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 dopo le parole: *"a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza"* sono inserite le seguenti: *"oppure a favore del soggetto giuridico che succede, ad ogni effetto, all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza in esito alla fusione con la Società del Quartetto di Vicenza"* e alla fine sono aggiunte le parole: *"concertistiche della sola orchestra"*.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 66 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza" della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3